

## **DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA la Legge 31 luglio 1954, n.599, concernente lo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- VISTA la Legge 11 luglio 1978, n.382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 concernente l'approvazione del Regolamento di Disciplina Militare;
- VISTA la Legge 1 aprile 1981, n.121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn.903 e il Decreto 30 giugno 2003, n.198;
- VISTA la Legge 10 maggio 1983, n.212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

- VISTA la Legge 6 agosto 1991, n. 255 circa il potenziamento degli organici delle Capitanerie di Porto;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 91 concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993 n. 233, concernente la rimozione del limite massimo fissato in m. 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i Vigili del Fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 maggio 1993, n.228, concernente il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO l'art.3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993, n.537, concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze Armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana ;
- VISTO l'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 circa la costituzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il Decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 recante norme sull'attuazione dell'art.3 della Legge 6 marzo 1992, n.216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198 concernente l'attuazione dell'art.3 della Legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199 concernente l'attuazione dell'art.3 della Legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza;
- VISTO il Decreto legislativo 12 maggio 1995, n.201 concernente l'attuazione dell'art.3 della Legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 8 agosto 1996, n. 427 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze Armate e di Polizia;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332, recante norme per regolamentare l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle amministrazioni previste dall'art.3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993, n.537;
- VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e integrazioni alla Legge 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127;
- VISTA la Legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505 recante il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n° 114 concernente il regolamento recante norme in materia di accertamento all'idoneità al servizio militare e direttive tecniche del 19/04/2000;
- VISTA la Legge 20 ottobre 1999, n° 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO il Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n° 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2 della Legge 20 ottobre 1999, n° 380;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n° 82, disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 15 giugno 2002, n° 116, recante la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 aprile 2002, n° 64;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 12 novembre 2002, n° 445 con la quale la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito dello stato civile di "non coniugato";
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n° 3, concernente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n.236, concernente disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della Legge 14 novembre 2000 n. 331;

- VISTA la Circolare n. 06/2003 in data 18 dicembre 2003 della Direzione Generale della Sanità Militare, con la quale sono state apportate revisioni alla direttiva per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO il foglio n 116/3/1417/b6 in data 19 aprile 2004 dello Stato Maggiore della Difesa che stabilisce il numero dei volontari con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica per l'anno 2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale 11 maggio 2004 emanato in applicazione dell'art.1, comma 6, della sopraccitata Legge 20 ottobre 1999, con il quale è stata definita, tra l'altro, l'aliquota massima del 20 % da applicare nei reclutamenti di personale femminile nella ferma breve triennale per l'anno 2005;
- CONSIDERATO che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze Armate nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
- ACQUISITO l'assenso delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco alle disposizioni contenute del presente decreto:

## DECRETA

### Articolo 1

#### Posti disponibili per l'arruolamento

1. Sono indetti i sottotitoli tre bandi per l'arruolamento nell'anno 2005 di volontari con ferma di tre anni nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare. Al termine di detta ferma di tre anni, i volontari potranno accedere, con le modalità e nei numeri stabiliti dai successivi articoli 13, 14, 15 e 16 del presente decreto, nelle seguenti carriere iniziali:
  - Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare (ruolo volontari in servizio permanente);
  - Arma dei Carabinieri (allievo carabiniere in ferma ausiliaria quadriennale);
  - Corpo della Guardia di Finanza (allievo finanziere in ferma volontaria quadriennale);
  - Polizia di Stato (allievo agente della Polizia di Stato);
  - Polizia Penitenziaria (allievo agente/assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria);
  - Corpo Forestale dello Stato (allievo agente del Corpo Forestale dello Stato);
  - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (vigile del fuoco).

#### **1° bando di arruolamento (totale Volontari in ferma breve 3.350):**

arruolamento per volontari con ferma di tre anni nelle Forze Armate così ripartiti:

- **1331** nell'Esercito Italiano, con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
- **805** nella Marina Militare (di cui **200** nel Corpo delle Capitanerie di Porto), con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente della Marina stessa;

- **285** nell'Aeronautica Militare con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
- **929** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale dell'Arma dei Carabinieri;

La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere presentata entro il termine perentorio del **5 LUGLIO 2004** con le modalità di cui al successivo art. 3.

**2° bando di arruolamento** (totale Volontari in ferma breve **2.325**):

arruolamento per volontari con ferma di tre anni nelle Forze Armate così ripartiti:

- **459** nell'Esercito Italiano, con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
- **459** nella Marina Militare (di cui **100** nel Corpo delle Capitanerie di Porto), con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente della Marina stessa;
- **213** nell'Aeronautica Militare con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
- **1194** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di Finanza;

La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere presentata dal **6 LUGLIO 2004** ed entro il termine perentorio del **01 SETTEMBRE 2004** con le modalità di cui al successivo art. 3.

**3° bando di arruolamento** (totale Volontari in ferma breve **2.175**):

arruolamento per volontari con ferma di tre anni nelle Forze Armate così ripartiti:

- **574** nell'Esercito Italiano, con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
- **493** nella Marina Militare (di cui **100** nel Corpo delle Capitanerie di Porto), con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente della Marina stessa;
- **199** nell'Aeronautica Militare con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
- **773** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale della Polizia di Stato;
- **28** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale della Polizia Penitenziaria;
- **95** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale del Corpo Forestale dello Stato;
- **13** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere presentata dal **2 SETTEMBRE 2004** ed entro il termine perentorio del **31 DICEMBRE 2004** con le modalità di cui al successivo art. 3.

2. Al reclutamento di cui al precedente punto 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in

manca di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.

3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potrà superare l'aliquota percentuale massima del **20%** dei posti messi a concorso, come indicato nel Decreto Ministeriale 11 maggio 2004 citato nelle premesse. Pertanto i posti disponibili per detto personale sono:

**1° bando di arruolamento:**

- **266** nell'Esercito Italiano, con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
- **161** nella Marina Militare (di cui **40** nel Corpo delle Capitanerie di Porto), con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente della Marina stessa;
- **57** nell'Aeronautica Militare con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
- **186** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale dell'Arma dei Carabinieri;

**2° bando di arruolamento:**

- **92** nell'Esercito Italiano, con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
- **92** nella Marina Militare (di cui **20** nel Corpo delle Capitanerie di Porto), con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente della Marina stessa;
- **43** nell'Aeronautica Militare con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
- **238** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di Finanza;

**3° bando di arruolamento:**

- **114** nell'Esercito Italiano, con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
- **99** nella Marina Militare (di cui **20** nel Corpo delle Capitanerie di Porto), con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente della Marina stessa;
- **40** nell'Aeronautica Militare con possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
- **155** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale della Polizia di Stato;
- **6** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale della Polizia Penitenziaria;
- **19** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale del Corpo Forestale dello Stato;
- **2** nelle Forze Armate con possibilità di immissione nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammesse alla ferma breve in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocate in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 8.
5. Non è ammesso, pena esclusione dal concorso, partecipare a più bandi. A tal fine sarà considerata partecipazione la presentazione del candidato alla prova di preselezione culturale prevista dal successivo articolo 5.
6. rinviare le attività connesse all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente né valutabili né prevedibili. In tal caso il Ministero della Difesa provvederà a darne formale comunicazione agli interessati.
7. I volontari in ferma breve nell'Esercito Italiano che abbiano chiesto, in sede di presentazione della domanda, la possibilità di immissione nei ruoli del servizio permanente nell'Esercito stesso potranno accedere, previa apposita procedura selettiva, alla specialità del genio ferroviari dell'Esercito, con possibilità di assunzione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato S.p.A. nel numero dei posti e con le modalità che verranno all'uopo stabilite.

## Articolo 2

### Requisiti e condizioni per l'ammissione all'arruolamento

1. Possono partecipare a ciascun arruolamento coloro che:
  - a. siano cittadini italiani;
  - b. abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
  - c. non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o non siano incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dalle Forze Armate e Forze di Polizia;
  - d. abbiano compiuto il 17° e non superato il 25° anno di età alla data del 1 gennaio 2004 (essere nati tra il 1.1.1979 ed il 1.1.1987 estremi compresi);
  - e. abbiano la statura minima di m. 1,65 per i concorrenti di sesso maschile; di m. 1,61 per i concorrenti di sesso femminile; per i soli aspiranti all'arruolamento nella Marina Militare la statura massima è di m. 1,95; per i soli aspiranti al successivo transito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la statura minima per entrambi i sessi è di m. 1,65, così come previsto dal D.P.C.M. 27 aprile 1993, n° 233;
  - f. possiedano un profilo di idoneità fisio-psico-attitudinale previsto per l'impiego nella Forza Armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco accertato dai Centri/Commissioni di Selezione di cui al successivo art. 7 del presente decreto;
  - g. non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza ovvero non abbiano assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza (per i soli concorrenti di sesso maschile);
  - h. non siano in servizio alle armi in qualità di volontari in ferma breve;
  - i. non risultino positivi ai test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza effettuati dai Centri/Commissioni di Selezione con le modalità di cui al successivo art. 7 del presente Decreto;
  - j. posseggano il titolo di studio di Scuola Media Inferiore o titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito un titolo d'istruzione all'estero è subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditorato agli Studi di loro scelta, che dovrà essere prodotto all'atto dell'incorporazione;

- k. non siano incorsi nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare, civile o nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al precedente art. 1, ad eccezione del proscioglimento d'ufficio per perdita del grado per assunzione di servizio in un'altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato e del proscioglimento per inidoneità psico-fisica;
- l. siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli aspiranti all'ammissione nell'Arma dei carabinieri dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'art.17, comma 2, della Legge 11 luglio 1978, n.382;
- m. non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa per i soli aspiranti all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei Carabinieri, a mente di quanto previsto dall'articolo 5, lettera h) del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 198, modificato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n° 83;
- n. per i soli concorrenti all'accesso nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di Finanza, aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 199 e successive modificazioni.

Tutti i requisiti sopra indicati, ad eccezione del limite di età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento, prevista da ciascun bando, e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione. Il requisito di cui alla lettera h. deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuto sino alla data di effettiva incorporazione. I requisiti di cui alle lettere e., f., i. saranno accertati secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 7 del presente decreto. I requisiti di cui alle lettere m) e n) dovranno essere posseduti al momento dell'effettiva incorporazione presso l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

Al Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri è attribuita la competenza all'adozione dei provvedimenti di esclusione conseguenti alla mancanza del requisito di cui al precedente punto 1, lettera l, e delle relative partecipazioni agli interessati, limitatamente agli aspiranti all'ammissione nella carriera iniziale dell'Arma stessa.

### Articolo 3

#### Compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere:
  - a. redatta in carta semplice, preferibilmente secondo i modelli predisposti per ciascun bando in allegato 1, 2 e 3 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, osservando le istruzioni riportate in calce ai modelli stessi. Al modello di domanda deve essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un valido documento di riconoscimento;
  - b. firmata per esteso dall'interessato. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'arruolamento, sia minorenni dovrà allegare alla stessa l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal Sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;



c. indirizzata alla Commissione Tecnica Interministeriale - casella postale n° 15400, 00143 Roma e:

- 1) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio fissato per ciascun bando di arruolamento dal precedente articolo 1; a tal fine, farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
- 2) ovvero presentata agli uffici reclutamento dei Distretti Militari che provvederanno a rilasciare ricevuta della avvenuta ricezione delle istanze. Le domande, preventivamente protocollate a cura dei suddetti uffici, saranno inviate settimanalmente ed entro il terzo giorno dalla data di scadenza di presentazione delle domande prevista per ciascun bando, a mezzo corriere, alla Commissione Tecnica Interministeriale, con allegata copia della ricevuta di presentazione.

I candidati alle armi in servizio di leva dovranno osservare le stesse modalità. Essi hanno, altresì, l'obbligo di consegnare, nei termini perentori previsti per ciascun bando di arruolamento, copia della domanda all'Ente/Comando di appartenenza che dovrà acquisirla agli atti, apponendo il protocollo di assunzione e rilasciando una ricevuta all'interessato.

La presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza comporterà l'esclusione dalla partecipazione all'arruolamento ed all'incorporazione.

2. I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda entro i termini stabiliti per ciascun bando di arruolamento tramite l'autorità diplomatica o Consolare.

3. l'aspirante all'arruolamento deve indicare nella domanda:

- a. in ordine di preferenza (1, 2 e 3), la Forza Armata in cui intende effettuare la ferma triennale (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare);
- b. una sola preferenza relativamente alla Forza Armata o Forza di Polizia/Amministrazione a cui intende accedere al termine della ferma triennale, tra quelle indicate nel bando di arruolamento per il quale partecipa. Per il Corpo della Guardia di finanza il candidato deve indicare la preferenza ad accedere, alternativamente, al contingente ordinario ovvero ad una specializzazione del contingente mare.

Il candidato, che sceglie di accedere alla carriera iniziale di una Forza Armata, dovrà indicare la stessa Forza Armata anche per il periodo di ferma triennale.

L'aspirante dovrà, altresì, dichiarare nella domanda quanto segue, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 possono derivare da dichiarazioni mendaci:

- a. il cognome ed il nome e sesso;
- b. la data ed il luogo di nascita;
- c. il codice fiscale;
- d. la residenza;
- e. il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;
- f. il possesso del titolo di studio;
- g. di essere o non essere stato riformato alla visita di leva o successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile);
- h. non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza ovvero non abbiano assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza (per i soli concorrenti di sesso maschile);
- i. la posizione nei riguardi del servizio di leva (solo se concorrente di sesso maschile);
- j. il Distretto Militare o l'Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, o, qualora militari in servizio, il Comando/Ente di appartenenza;

- k. di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione né di avere a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario dovrà indicare le condanne e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato;
- l. di non essere incorso nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata, Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- m. l'eventuale possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 comma 5 del presente decreto;
- n. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

Il candidato deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni con il relativo numero di codice di avviamento postale se diverso da quello di residenza e, ove possibile, di numero telefonico.

Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso deve essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo più celere, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - 1° Reparto - 3<sup>a</sup> Divisione Reclutamento volontari - 1<sup>a</sup> Sezione - Casella Postale 355 - cap. 00187 Roma Centro;

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

- 4. La Direzione Generale per il personale militare si riserva la facoltà di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di domanda allegati al presente decreto.

#### Articolo 4 Fasi dell'arruolamento

- 1. L'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:
  - a. prova di preselezione culturale;
  - b. accertamenti di idoneità fisio-psico-attitudinale.

#### Articolo 5 Prova di preselezione culturale

- 1. I candidati di ciascun bando di arruolamento devono sostenere, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, una prova di preselezione culturale alla quale sarà preposta una commissione nominata dalla Direzione Generale del personale militare, così composta:
  - Presidente;
  - rappresentante di ciascuna Forza Armata;
  - rappresentante della Direzione Generale per il personale militare;

- rappresentanti di ciascuna Forza di Polizia o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1 del presente decreto, prevista nel bando di arruolamento;
- Segretario.

La preselezione culturale avviene mediante una prova scritta da espletare in un tempo predeterminato, consistente in una serie di domande a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media inferiore. Verranno ammessi alle fasi successive dell'arruolamento, nei numeri massimi previsti dal successivo articolo 6, i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a **50** nella prova suddetta.

All'atto della presentazione alla predetta prova, tutti gli aspiranti devono essere muniti di un valido documento di identificazione, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato e della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione all'arruolamento.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza, usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti e calcolatrici, copiare in tutto o, in parte, le risposte relative ai test somministrati. E' vietato, altresì, agli esaminandi portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova e, quindi, dall'arruolamento, con provvedimento insindacabile della Commissione suddetta.

La correzione dei test, in forma automatizzata, verrà effettuata presso il Centro di Selezione dove avrà luogo la prova.

La sede, la data ed il luogo di svolgimento sono previsti come segue per ciascun bando:

### **1° bando d'arruolamento**

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4<sup>a</sup> serie speciale del **17 settembre 2004**.

Nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

### **2° bando d'arruolamento**

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4<sup>a</sup> serie speciale del **12 novembre 2004**.

Nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

### **3° bando d'arruolamento**

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4<sup>a</sup> serie speciale del **8 aprile 2005**.

Nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

2. I suddetti calendari saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito internet <[www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it)>.
3. Gli aspiranti che non si presentino a sostenere detta prova, prevista dal bando di arruolamento a cui partecipano, saranno considerati rinunciari.

#### Articolo 6

#### Ammissione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali

1. Ferme restando le riserve previste dalle disposizioni vigenti, sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 7 i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui al precedente articolo 5 e si classifichino entro il numero massimo di ordine di merito stabilito per ciascuna Forza Armata, Forza di Polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, così come appresso specificato:

- **1° bando di arruolamento:**

- Esercito Italiano: n° 4000 candidati;
- Marina Militare: n° 1600 candidati;
- Aeronautica Militare: n° 900 candidati;
- Arma dei Carabinieri: n° 3000 candidati;

- **2° bando di arruolamento:**

- Esercito Italiano: n° 1500 candidati;
- Marina Militare: n° 1000 candidati;
- Aeronautica Militare: n° 650 candidati;
- Corpo della Guardia di Finanza: n° 2480 candidati, di cui:
  - n° 2200 per il contingente ordinario;
  - n° 80 per la specializzazione Nocchiere abilitato condotta mezzi;
  - n° 80 per la specializzazione Motorista Navale;
  - n° 60 per la specializzazione Elettro radarista;
  - n° 20 per la specializzazione Carpentiere Navale;
  - n° 20 per la specializzazione Meccanico Congegnatore;
  - n° 20 per la specializzazione Radiotelegrafista.

- **3° bando di arruolamento:**

- Esercito Italiano: n° 1800 candidati;
- Marina Militare: n° 1000 candidati;
- Aeronautica Militare: n° 600 candidati;
- Polizia di Stato: n° 1500 candidati;
- Polizia Penitenziaria: n° 60 candidati;
- Corpo Forestale dello Stato: n° 190 candidati;
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: n° 30 candidati;

2. Nel rispetto del numero massimo indicato al precedente punto 1 del presente articolo i concorrenti di sesso femminile ammessi agli accertamenti di cui al successivo articolo 7 non potranno superare l'aliquota massima del 20% così come di seguito specificato:

- **1° bando di arruolamento:**

- Esercito Italiano: n° 800 candidate;
- Marina Militare: n° 320 candidate;

Aeronautica Militare: n° 180 candidate;

Arma dei Carabinieri: n° 600 candidate.

• **2° bando di arruolamento:**

Esercito Italiano: n° 300 candidate;

Marina Militare: n° 200 candidate;

Aeronautica Militare: n° 130 candidate;

Corpo della Guardia di Finanza: n° 496 candidate di cui:

n° 440 per il contingente ordinario;

n° 16 per la specializzazione Nocchiere abilitato condotta mezzi;

n° 16 per la specializzazione Motorista Navale;

n° 12 per la specializzazione Elettro radarista;

n° 4 per la specializzazione Carpentiere Navale;

n° 4 per la specializzazione Meccanico Congegnatore;

n° 4 per la specializzazione Radiotelegrafista.

• **3° bando di arruolamento:**

Esercito Italiano: n° 360 candidate;

Marina Militare: n° 200 candidate;

Aeronautica Militare: n° 120 candidate;

Polizia di Stato: n° 300 candidate;

Polizia Penitenziaria: n° 12 candidate;

Corpo forestale dello Stato: n° 38 candidate;

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: n° 6 candidate.

Pertanto, in nessun caso, le concorrenti potranno essere ammesse a detta fase in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocate in posizione utile nell'ordine di merito di cui al precedente articolo 5.

3. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nell'ordine di merito.

#### Articolo 7

#### Accertamenti fisio-psico-attitudinali

1. Gli aspiranti che abbiano superato la prova di preselezione culturale nel numero specificato al precedente art. 6, sono ripartiti dalla Commissione Tecnica Interministeriale sulla base della preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma triennale, tra i Centri e le Commissioni di selezione delle Forze Armate o Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, previsti da ciascun bando di arruolamento, che avranno cura di convocare i predetti aspiranti per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali per la verifica del profilo minimo necessario per l'impiego nelle rispettive carriere iniziali.
2. Laddove con l'applicazione della predetta procedura una o più Forze Armate non abbiano raggiunta l'entità di candidati da convocare prevista dal precedente articolo 6, la Commissione Tecnica Interministeriale disporrà per l'accertamento dell'idoneità psico-fisio-attitudinale presso i centri/commissioni di selezione delle Forze Armate in cui si è verificata la carenza, di aspiranti non utilmente collocati nell'ordine di merito nella preselezione culturale, di cui all'articolo 5 del presente decreto, della Forza Armata/e stessa/e e secondariamente delle altre Forze Armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base della predetta graduatoria e della preferenza indicata nella domanda di partecipazione all'arruolamento, qualora necessario senza tenere conto del punteggio minimo previsto

dal precedente articolo 5. Nella convocazione dei predetti candidati, i centri/commissioni di selezione dovranno comunicare agli interessati che gli stessi, risultati idonei alla prova di preselezione culturale, ma non utilmente collocati nell'ordine di merito di cui all'art. 6, verranno sottoposti ai sensi del presente articolo, ad accertamenti psico-fisio-attitudinali per l'arruolamento nella Forza Armata che li convoca per gli accertamenti stessi. I predetti aspiranti, qualora arruolati, al termine della ferma breve, avranno la possibilità di essere immessi nella carriera iniziale della Forza Armata nella quale hanno prestato servizio in detta ferma.

3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali sono effettuati secondo i criteri e le modalità indicate negli allegati al presente decreto.
4. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti è definitivo e nel caso di non idoneità comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. L'esito dei suddetti accertamenti sarà comunicato agli interessati con Determinazione del responsabile del Centro/Commissione di selezione o da altra autorità della Forza di Polizia o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. I predetti organi sono formalmente delegati del Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare per la predetta incombenza.
5. I candidati devono presentarsi agli accertamenti fisio-psico-attitudinali muniti di un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato. I candidati che non si presentino nei tempi stabiliti saranno considerati rinunciari. Gli stessi potranno fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico dell'amministrazione, che dovrà farne esplicita menzione nella lettera di convocazione.

#### Articolo 8

##### Graduatoria di ammissione all'arruolamento quali volontari in ferma breve delle Forze Armate

1. Per ciascun bando di arruolamento, ricevuti i risultati degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, la Commissione Tecnica Interministeriale provvederà a compilare graduatorie nazionali, sulla base dei risultati conseguiti nella prova di preselezione culturale, per ogni singola Forza Armata, Forza di Polizia o Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, degli aspiranti volontari risultati idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali. Per il Corpo della Guardia di Finanza saranno compilate graduatorie distinte per contingente ordinario e per ciascuna specializzazione del contingente mare.
2. Dalle suddette graduatorie, sarà tratto, secondo l'ordine di merito, tenendo conto della preferenza espressa per l'impiego quale volontario in ferma breve e del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile, di cui all'articolo 1 punto 3 del presente decreto, il numero di candidati di seguito indicato, che costituirà il gettito dei volontari in ferma breve da arruolare nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica nel limite dei posti indicati per ciascun bando al precedente art. 1.

#### 1°bando d'arruolamento

n° 1331 candidati tratti dalla graduatoria dell'Esercito (di cui 266 di sesso femminile);  
n° 805 candidati tratti dalla graduatoria della Marina (di cui 161 di sesso femminile);  
n° 285 candidati tratti dalla graduatoria dell'Aeronautica (di cui 57 di sesso femminile);  
n° 929 candidati tratti dalla graduatoria dell'Arma dei Carabinieri, così ripartiti:

- n° 719 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 144 di sesso femminile);
- n° 195 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 39 di sesso femminile);
- n° 15 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 3 di sesso femminile);

### 2° bando d'arruolamento

n° 459 candidati tratti dalla graduatoria dell'Esercito (di cui 92 di sesso femminile);

n° 459 candidati tratti dalla graduatoria della Marina (di cui 92 di sesso femminile);

n° 213 candidati tratti dalla graduatoria dell'Aeronautica (di cui 43 di sesso femminile);

n° 1194 candidati tratti dalla graduatoria della Guardia di Finanza, di cui:

- n° 1062 per il **contingente ordinario**, così ripartiti:
  - n° 836 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 167 di sesso femminile);
  - n° 214 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 43 di sesso femminile);
  - n° 12 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 2 di sesso femminile)
- n° 38 per la specializzazione **Nocchiere** abilitato condotta mezzi, così ripartiti:
  - n° 30 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 6 di sesso femminile);
  - n° 8 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 2 di sesso femminile);
- n° 38 per la specializzazione **Motorista Navale**, così ripartiti:
  - n° 30 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 6 di sesso femminile);
  - n° 8 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 2 di sesso femminile);
- n° 29 per la specializzazione **Elettroradarista**, così ripartiti:
  - n° 24 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 5 di sesso femminile);
  - n° 5 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 1 di sesso femminile);
- n° 9 per la specializzazione **Carpentiere Navale**, così ripartiti:
  - n° 7 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 1 di sesso femminile);
  - n° 2 per l'impiego quali volontari nella Marina;
- n° 9 per la specializzazione **Meccanico Congegnatore**, così ripartiti:
  - n° 7 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 1 di sesso femminile);
  - n° 2 per l'impiego quali volontari nella Marina;
- n° 9 per la specializzazione **Radiotelegrafista**, così ripartiti:
  - n° 7 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 2 di sesso femminile);
  - n° 2 per l'impiego quali volontari nella Marina;

### 3° bando d'arruolamento

n° 574 candidati tratti dalla graduatoria dell'Esercito (di cui 114 di sesso femminile);

n° 493 candidati tratti dalla graduatoria della Marina (di cui 99 di sesso femminile);

n° 199 candidati tratti dalla graduatoria dell'Aeronautica (di cui 40 di sesso femminile);

n° 773 candidati tratti dalla graduatoria della Polizia di Stato così ripartiti:

- n° 598 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 120 di sesso femminile);
- n° 170 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 34 di sesso femminile);
- n° 5 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 1 di sesso femminile);

n° 28 candidati tratti dalla graduatoria della Polizia Penitenziaria così ripartiti:

- n° 19 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 4 di sesso femminile);
- n° 6 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 1 di sesso femminile);
- n° 3 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 1 di sesso femminile);

n° 95 candidati tratti dalla graduatoria del Corpo forestale dello Stato così ripartiti:

- n° 53 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 11 di sesso femminile);
- n° 27 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 5 di sesso femminile);
- n° 15 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 3 di sesso femminile);

n° 13 candidati tratti dalla graduatoria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco così ripartiti:

- n° 6 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 1 di sesso femminile);
- n° 4 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 1 di sesso femminile);
- n° 3 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.

E' facoltà dell'Amministrazione della Difesa laddove, con la predetta procedura non si riesca ad arruolare il numero di volontari indicato dall'art. 1 del presente decreto, relativamente ai candidati che hanno chiesto di poter essere immessi, al termine della ferma breve, nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate, attivare la Commissione Tecnica Interministeriale affinché provveda a raggiungere l'entità dei candidati da arruolare attingendo, secondo l'ordine di merito, prioritariamente dai candidati idonei delle altre Forze Armate, se esuberanti, e secondariamente dalle graduatorie delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sempre se esuberanti. I predetti aspiranti, qualora arruolati, al termine della ferma breve, avranno la possibilità di essere immessi nella carriera iniziale della Forza Armata nella quale hanno prestato servizio in detta ferma.

3. E' facoltà dell'Amministrazione della Difesa, inoltre, laddove, con la procedura di cui al precedente punto 2 non si riesca ad arruolare il numero di volontari indicato dall'art. 1 del presente decreto, relativamente ai candidati che hanno chiesto di poter essere immessi, al termine della ferma breve, nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia/Amministrazioni, attivare la Commissione Tecnica Interministeriale affinché provveda a raggiungere l'entità dei candidati da arruolare attingendo, secondo l'ordine di merito, prioritariamente dai candidati idonei di ciascuna Forza Armata esuberanti rispetto ai suddetti numeri, secondariamente dalle graduatorie delle altre Forze Armate, se esuberanti, in ultima istanza dalle graduatorie delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sempre se esuberanti. I predetti aspiranti, qualora arruolati, al termine della ferma breve, avranno la possibilità di essere immessi nella carriera iniziale della Forza Armata nella quale hanno prestato servizio in detta ferma, subordinatamente ai volontari di cui al precedente punto 2, nel limite dei posti, e sempre che gli stessi non siano stati già coperti.
4. La Direzione Generale per il personale militare provvederà ad approvare le singole graduatorie, trasmesse dalla Commissione Tecnica Interministeriale, formate secondo le procedure sopra indicate. La ripartizione del personale da immettere nella ferma breve dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sarà operata dalla Commissione Tecnica Interministeriale secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento interno.
5. A parità di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487 e successive modificazioni ed integrazioni ed altre disposizioni vigenti in materia. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascun bando d'arruolamento ed indicati nella stessa. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla minore età ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 127, come sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della Legge 16 giugno 1998, n° 191 e successive modificazioni ed integrazioni.



6. Gli aspiranti risultati idonei non vincitori, nel 1° e 2° bando di arruolamento e comunque non arruolati con la procedura prevista al precedente punto 2 ultimo comma, saranno inseriti d'ufficio, nell'ordine di merito, nelle graduatorie nazionali di Forza Armata per l'immissione nella ferma breve rispettivamente del 2° e 3° bando di arruolamento, sempre che i posti non siano stati già coperti. A tal fine si considererà valido il punteggio conseguito nella prova di preselezione culturale e il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisio-attitudinali del bando di arruolamento per cui è stata prodotta domanda. Inoltre si terrà conto, ove possibile, della preferenza espressa nella domanda già presentata per il precedente bando. I predetti aspiranti, al termine della ferma breve, avranno la possibilità di essere immessi nella carriera iniziale della Forza Armata nella quale hanno prestato servizio in detta ferma.

#### Articolo 9

##### Motivi di esclusione

1. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente Decreto di arruolamento saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione Generale per il personale militare o autorità da essa delegata delle Forze di Polizia o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, esclusi dall'arruolamento, anche se incorporati.

#### Articolo 10

##### Ammissione alla ferma breve ed incorporazione

1. L'ammissione alla ferma breve decorrerà per gli effetti giuridici dalla data di prevista presentazione presso gli Enti Addestrativi ed amministrativi dalla data di effettiva incorporazione presso i medesimi Enti.
2. L'incorporazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, di cui al comma 2 del precedente articolo 8, avverrà nei tempi e nei modi stabiliti da ciascuna Forza Armata.
3. Successivamente all'incorporazione, i volontari verranno sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti (art. 2, punto 1, lettera f.) ovvero la sopravvenuta insorgenza di nuove patologie che possono causare la perdita dei requisiti fisici previsti. Ove emergessero dubbi sull'idoneità quale VFB, i volontari saranno immediatamente inviati presso l'osservazione ospedaliera o la C.M.O. distaccata competenti per territorio (all'Istituto Medico legale dell'A.M. per gli aspiranti all'arruolamento nell'Aeronautica Militare) al fine di verificare l'idoneità quale VFB.
4. I candidati classificatisi utilmente per l'arruolamento ai sensi del precedente art.8 saranno ammessi ai corsi di formazione subordinatamente all'accertamento anche successivo del possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui all'articolo 2.
5. I candidati ammessi, che non si presenteranno presso gli Enti addestrativi nel termine fissato dalla Direzione Generale per il personale militare nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciari.
6. L'Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in seguito a mancate presentazioni, dimissioni o decadenza o esclusione da parte dei volontari idonei, convocando altri concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

## Articolo 11 Sviluppo di carriera

1. I militari in ferma breve possono conseguire previo giudizio di idoneità e, nel rispetto delle esigenze ordinarie delle Forze Armate, i gradi di:

Esercito	Marina Militare	Aeronautica Militare
Caporale	Comune di 1 <sup>a</sup> classe	Aviere Scelto

Non prima del compimento del 3° mese dall'incorporazione quale volontario in Ferma breve.

Esercito	Marina Militare	Aeronautica Militare
Caporale Maggiore	Sottocapo	1° Aviere

Non prima del compimento del 18° mese dall'incorporazione quale volontario in ferma breve.

## Articolo 12 Dimissioni e proscioglimento dalla ferma

1. I volontari ammessi alla ferma breve possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma.  
Se conservano obblighi militari, devono:
  - completarli nella Forza Armata presso cui si sono arruolati come volontari, qualora, all'atto dell'incorporazione, siano nella posizione di attesa di chiamata alle armi;
  - essere restituiti al reparto di provenienza per il completamento degli obblighi militari, qualora, all'atto dell'incorporazione, siano già militari in servizio di leva.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
3. Il proscioglimento dei volontari in ferma breve può avvenire secondo la normativa vigente.

## Articolo 13 Definizione del personale volontario da immettere nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

1. Il personale da immettere nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è definito dalle Commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni, che tengono conto dei seguenti titoli:
  - graduatoria di ammissione alla ferma breve;
  - attitudine e rendimento durante il servizio svolto in ferma breve nelle Forze Armate desunti dalla documentazione caratteristica;
  - qualità morali e culturali, desunte dalla documentazione caratteristica;
  - esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
  - numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
  - titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.
  - La graduatoria sarà determinata in tempo utile in modo da potere dare corso senza soluzione di continuità al prolungamento della ferma di cui al successivo articolo 15.

2. A conferma della preferenza espressa nella domanda di arruolamento per l'accesso al termine della ferma breve nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art.1 del presente decreto, dovranno essere presentate dai volontari apposite successive domande entro e non oltre il secondo anno della ferma breve triennale, secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti con relativa circolare.
3. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le Commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco disporranno, a cura delle Amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco avviene dopo il termine della ferma triennale e comporta la perdita del grado rivestito durante il servizio nelle Forze Armate. Per il periodo di servizio prestato in qualità di volontari in ferma breve l'Amministrazione Difesa verserà i relativi contributi previdenziali.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti disponibili indicati all'art.16 del presente decreto, le Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco conferiscono i rimanenti posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari, secondo le disposizioni di Legge in vigore per ciascuna Amministrazione.
6. I volontari utilmente collocati nelle graduatorie finali al termine della ferma triennale, saranno incorporati dalle singole Forze di Polizia o dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sempre che mantengano i requisiti morali e di condotta previsti dall'art 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni e integrazioni.
7. I volontari utilmente collocati nella graduatoria finale per l'accesso alla carriera iniziale nell'Arma dei Carabinieri dovranno, inoltre, risultare all'atto dell'incorporamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettere h) del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 198, modificato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n° 83.
8. I volontari utilmente collocati nella graduatoria finale per l'accesso alla carriera iniziale nel Corpo della Guardia di Finanza dovranno, inoltre, risultare all'atto dell'incorporamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere g), h) del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 199.
9. Nel caso in cui, dopo l'incorporazione del personale, per qualche Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sia necessario incrementare l'entità dei posti disponibili indicati all'art. 16, alla copertura degli ulteriori posti resi disponibili si provvederà:
  - prioritariamente, attingendo dagli idonei della Forza di Polizia/ Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che presenta necessità di incremento;
  - secondariamente, qualora con la predetta procedura non si riuscisse a ripianare il fabbisogno, attingendo dagli idonei delle Forze Armate, previa selezione.

#### Articolo 14

#### Definizione dei volontari in ferma triennale da immettere nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate

1. L'immissione dei volontari in ferma triennale nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza Armata nella quale svolgono detta ferma è predisposta con apposito Decreto Dirigenziale dalla Direzione Generale per il personale militare, nei limiti dei posti di cui al successivo art.16, sulla base di apposita graduatoria di merito

elaborata dalla rispettiva Commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze Armate, secondo criteri stabiliti dai propri regolamenti interni, che tengono conto di:

- graduatoria di ammissione alla ferma breve;
- attitudine e rendimento durante il servizio svolto in ferma breve nelle Forze Armate, desunti dalla documentazione caratteristica;
- qualità morali e culturali, desunte dalla documentazione caratteristica;
- esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
- numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.

La graduatoria sarà determinata in tempo utile in modo da potere dare corso senza soluzione di continuità al prolungamento della ferma di cui al successivo articolo 15.

2. A conferma della preferenza espressa nella domanda di arruolamento per l'accesso al termine della ferma breve nei ruoli del servizio permanente nelle Forze Armate di cui all'art.1 del presente decreto, dovranno essere presentate dai volontari apposite successive domande, secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti con relativa circolare.
3. Qualora, dopo l'incorporazione del personale, per qualche Forza Armata fosse necessario incrementare l'entità dei posti disponibili indicati all'art. 16, alla copertura degli ulteriori posti resi disponibili si provvederà attingendo dagli idonei della Forza Armata che presenta necessità di incremento.
4. Nel caso in cui i posti di cui al successivo art. 16 non potessero essere ricoperti con la procedura prevista al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione della Difesa ha la facoltà di avvalersi, previa selezione, del personale che, in servizio presso la Forza Armata che presenta necessità d'incremento, e che non ha confermato l'iniziale predesignazione per le Forze di Polizia o per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

#### Articolo 15

Immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate e nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

1. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente di una Forza Armata conservano lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'ammissione nel suddetto ruolo.
2. Gli stessi, con Decreto Ministeriale, sono promossi al grado di 1° Caporal maggiore o gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente al termine del 4° anno di servizio. Nell'ambito dei singoli contingenti, al termine del 4° anno di servizio, l'immissione del personale nel ruolo dei volontari in servizio permanente avverrà nell'ordine della graduatoria di merito di cui all'art. 14.
3. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze Armate fino al momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella Legge di bilancio per l'anno di riferimento.

Articolo 16  
Ripartizione dei posti

1. L'accesso al servizio permanente delle Forze Armate ed alle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 1, è riservato ai volontari che ne facciano richiesta nella domanda di arruolamento e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze Armate, nel limite dei seguenti posti resi disponibili per ciascun bando:

**1° bando d'arruolamento**

Esercito Italiano n. 703  
Marina Militare n. 436 (di cui n. 76 per il Corpo delle Capitanerie di Porto)  
Aeronautica Militare n. 266  
Arma dei Carabinieri n. 490

**2° bando d'arruolamento**

Esercito Italiano n. 243  
Marina Militare n. 247 (di cui n. 37 per il Corpo delle Capitanerie di Porto)  
Aeronautica Militare n. 198

Corpo della Guardia di finanza n. 630 di cui:

- n° 560 per il contingente ordinario;
- n° 20 per la specializzazione Nocchiere abilitato condotta mezzi;
- n° 20 per la specializzazione Motorista Navale;
- n° 15 per la specializzazione Elettro radarista.
- n° 5 per la specializzazione Carpentiere Navale;
- n° 5 per la specializzazione Meccanico Congegnatore;
- n° 5 per la specializzazione Radiotelegrafista

**3° bando d'arruolamento**

Esercito Italiano n. 304  
Marina Militare n. 267 (di cui n. 37 per il Corpo delle Capitanerie di Porto)  
Aeronautica Militare n. 186  
Polizia di Stato n. 408  
Polizia Penitenziaria n. 15 (di cui n. 10 per gli uomini e n. 5 per le donne)  
Corpo forestale dello Stato, n. 50  
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco n. 7

2. La percentuale massima di accesso di personale femminile nella carriera iniziale dell'Arma dei Carabinieri sarà stabilita con Decreto del Ministro della Difesa per l'anno 2008.
3. La percentuale massima di accesso di personale femminile nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza sarà stabilita con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 20 ottobre 1999, n° 380.

Articolo 17  
Documentazione Amministrativa

1. Gli aspiranti all'arruolamento nella ferma triennale delle Forze Armate saranno tenuti a presentare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - 1° Reparto - 3<sup>a</sup> Divisione Reclutamento volontari - 1<sup>a</sup> Sezione - Casella Postale 355 - cap. 00187 Roma Centro, nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di notifica dell'idoneità

alle selezioni psico-fisio-attitudinali di cui al precedente art. 7, apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in allegato 14 al presente decreto, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, attestante il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza dichiarati nella domanda di arruolamento.

2. I candidati utilmente collocati in graduatoria per l'arruolamento nella ferma triennale nelle Forze Armate saranno invitati, all'atto dell'incorporazione, a presentare dichiarazione sostitutiva, come da modello in allegato 15 al presente decreto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, che saranno specificati nell'invito stesso. La mancata consegna del documento predetto o l'omessa regolarizzazione dello stesso entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito comporterà la decadenza dall'arruolamento.

#### Articolo 18

##### Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. L'Amministrazione procederà ai controlli anche a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.  
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerge la non veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria per le azioni di competenza.

#### Articolo 19

##### Disposizioni Amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che dà diritto alla concessione potrà essere rilasciato dal Distretto Militare competente, dall'Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, dalla Stazione Carabinieri o dal più vicino Ente Aeronautico del luogo di residenza, previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione all'arruolamento ovvero della lettera di convocazione per le selezioni psico-fisio-attitudinali.
2. Per i concorrenti alle armi i viaggi in ferrovia sopra citati saranno considerati, a tutti gli effetti, per servizio.
3. Ai concorrenti in servizio militare dovrà essere concessa la licenza straordinaria.

#### Articolo 20

##### Benefici

1. Al termine della ferma volontaria contratta, nel caso di cessazione dal servizio, compete la costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
2. Ai sensi della Legge 31 maggio 1975, n. 191 il personale congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potrà essere assunto, semprechè in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 13 maggio 1975, n. 157:
  - nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della Difesa (categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni), nel limite del 40% dei posti annualmente disponibili (art. 28);

- nei posti di impiego civile del Ministero della Difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli artt. 57 e 59 della Legge 31 luglio 1954, n. 599 e rimasti vacanti per mancanza di aspiranti (art. 29).
- 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 65 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 39 del Decreto legislativo 12 maggio 1995 n° 196 e successive modificazioni e integrazioni D.L. 215, il personale congedato senza demerito al termine della ferma contratta può essere assunto nelle Amministrazioni indicate nello stesso articolo, nel limite del 30% delle assunzioni annuali del personale civile, impiegatizio, ed operaio, ferme restando le aliquote dei posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni. La domanda di assunzione dovrà essere presentata entro 12 mesi dal collocamento in congedo.
- 4. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della eventuale emigrazione all'estero.

#### Articolo 21

##### Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati

1. Il personale volontario in ferma breve che al termine della prescritta ferma non dovesse transitare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia o nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sarà agevolato da parte dell'Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati (costituito con Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 presso la Direzione Generale della Leva - Reclutamento obbligatorio - Militarizzazione - Mobilitazione civile e Corpi ausiliari) per l'inserimento nel mondo del lavoro privato attraverso la frequenza di stage, tirocini e corsi di formazione professionale utili ai fini della collocazione in ditte/aziende/imprese disponibili all'assunzione del personale in questione.

#### Articolo 22

##### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o del funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare

Il presente decreto, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2004

F.to Amm. Sq. Mario LUCIDI

**AVVERTENZE**

**PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO D'ARRUOLAMENTO RIVOLGERSI AL PIU' VICINO DISTRETTO MILITARE O UFFICIO LEVA DELLA CAPITANERIA DI PORTO;**

INFORMAZIONI POTRANNO ANCHE ESSERE ASSUNTE CONTATTANDO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE AL NUMERO TELEFONICO 06/47355941 –SECONDO I SEGUENTI ORARI:

- DAL LUNEDI' AL GIOVEDI' DALLE 09.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.45 ALLE 16.00;
- VENERDI' DALLE 09.00 ALLE 12.30;

- **CONSULTANDO LA SEZIONE DIFESA DI RAI-TELEVIDEO A PAG 417;**

CONSULTANDO IL SITO INTERNET DELLA DIFESA [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it)















ATTO DI ASSENSO  
Per l'arruolamento volontario di un minore (1)

COMUNE DI \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si sono presentati (si è presentato) davanti a me, Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ i Signori (oppure il Signor)(2) \_\_\_\_\_, genitori (o genitore esercente la potestà o tutore del minore) (3) \_\_\_\_\_.

I sunnominati genitori \_\_\_\_\_ per assecondare l'inclinazione del succitato minorenne, acconsentono (acconsente) affinché questi possa contrarre l'arruolamento nelle Forze Armate quale volontario in ferma breve previsto dall'art. 1 del Decreto di arruolamento nell'anno 2005 dei volontari in ferma breve.

Autorizzano ( autorizza ), altresì, l'esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell'idoneità fisica e psico - attitudinale prevista per l'arruolamento in questione.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto (lo stesso dichiarante ha sottoscritto) con me il presente atto.

I DICHIARANTI (4)  
(padre)  
(madre)

Il Sindaco

NOTE:

- (1) Redatto dal Sindaco o dal funzionario da questi designato;
- (2) COGNOME, Nome e data di nascita dei o del dichiarante;
- (3) COGNOME, Nome e data di nascita del concorrente;
- (4) Firme di entrambi i genitori o di uno solo in caso di impedimento dell'altro o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

ARMA DEI CARABINIERI  
REQUISITI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA  
CARRIERA INIZIALE NELL'ARMA DEI CARABINIERI

I candidati risultati idonei alla prova di preselezione culturale di cui al precedente art. 6 saranno convocati, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Viale di Tor di Quinto n.119, per essere sottoposti a:

PROVA DI EFFICIENZA FISICA

1. I candidati risultati idonei alla prova di preselezione culturale di cui al precedente art. 6 saranno sottoposti a prove di efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal precedente art. 7.
2. Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
  - per gli uomini:
    - salto in alto (altezza m. 1,10, massimo due tentativi);
    - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni);
    - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05'');
  - per le donne:
    - salto in alto altezza m. 1,00, massimo due tentativi);
    - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni);
    - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 45'').
3. Qualora il concorrente (di entrambi i sessi) consegua un risultato al di sotto del minimo stabilito anche in una sola delle prove di efficienza fisica non sarà ammesso alle ulteriori fasi concorsuali.
4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di:
  - documento di riconoscimento in corso di validità;
  - certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinerà la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sarà riconvocato con le stesse modalità .

In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedente punto 2, dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato.

In caso di positività del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica.

L'esito di detto referto sarà utilizzato, al medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al successivo articolo.



Il concorrente dovrà provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.

## ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

I candidati che abbiano superato la prova di efficienza fisica saranno ammessi alle successive prove concorsuali.

### 1. Accertamenti sanitari:

a. gli accertamenti sanitari, disciplinati da apposite norme tecniche, saranno effettuati da parte di un Collegio medico, il cui giudizio è definitivo, composto da tre ufficiali medici, che si avvarrà della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sarà coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di accertare il possesso dell'idoneità psico-fisica a prestare servizio in qualità di carabiniere.

Tali accertamenti comprenderanno anche:

- una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo somatico e la statura che non potrà essere inferiore a m.1,65 per gli uomini e m.1,61 per le donne;
- un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio, con integrità anatomica dei mezzi diottrici);

All'atto della presentazione, i candidati dovranno:

- esibire:
  - referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari;
  - certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite "B" e "C";
  - copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita medica di leva;
- presentare, se di sesso femminile:
  - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
  - referto attestante l'esito di un test di gravidanza (mediante analisi su sangue e/o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso di positività del test di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell'art.3, comma 2 del già citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n.114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
- b. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da:
  - infermità ed imperfezioni ritenute causa di non idoneità al servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedano l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a "2" per il coefficiente PSICO-(PS) e 3 per tutti gli altri, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando;
  - imperfezioni ed infermità previste dalle vigenti normative in materia di inabilità al servizio militare;

- disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia-disartria);
  - stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare competente per territorio;
  - imperfezioni ed infermità non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale carabiniere.
- c. I candidati saranno sottoposti ai seguenti visite ed accertamenti:
- radiologico (per confermare eventuali infermità e/o imperfezioni);
  - cardiologico;
  - odontostomatologico;
  - ortopedico;
  - oculistico;
  - otorinolaringoiatrico;
  - psichiatrico;
  - analisi del sangue;
  - analisi complete delle urine.
- d. Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento ginecologico.
- e. Lo stesso Collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento sanitario di cui alla precedente lettera "a", comunicherà per iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di "idoneità" o di "non idoneità", in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Il giudizio di idoneità non comporta attribuzione di punteggio.
- f. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica verranno esclusi dal concorso.
2. Verifica dell'idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri quale carabiniere effettivo, al termine degli accertamenti sanitari, di massima al quarto giorno.  
L'esito dell'accertamento attitudinale verrà comunicato al candidato mediante uno dei seguenti giudizi:
- idoneo;
  - non idoneo.
3. In relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria, ogni temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare comporterà l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, nr. 114, qualora detto stato persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti accertamenti.  
In sede di notifica del temporaneo impedimento sarà reso noto ai candidati tale termine.

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

REQUISITI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI  
ALLA CARRIERA INIZIALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ACCERTAMENTI DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA-ATTITUDINALE

I candidati che abbiano superato la prova di preselezione culturale nel numero specificato, per ciascun contingente, all'art. 6 del presente bando, saranno convocati in Roma, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, Via della Batteria di Porta Furba, n. 34 per essere sottoposti a cura di un'apposita commissione giudicatrice, agli accertamenti definitivi che comprendono:

- a. l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
- b. la visita medica comprensiva degli esami specialistici.

Gli aspiranti convocati ai suddetti accertamenti, all'atto della presentazione, dovranno produrre un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'ammissione "con riserva" del candidato ai suddetti accertamenti e l'esclusione dal concorso se non verrà presentato entro 60 giorni dalla notifica di idoneità agli accertamenti definitivi.

La positività al suddetto accertamento comporterà l'esclusione dal concorso.

Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta per sostenere gli accertamenti definitivi sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.

I Presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facoltà, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati.

La predetta commissione giudicatrice da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza o dall'Autorità dal medesimo delegata, presieduta dal Comandante del Centro di Reclutamento, è ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:

- a. sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, costituita da sette ufficiali della Guardia di Finanza e un ufficiale dell'Aeronautica Militare, membri;
- b. sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità fisica, costituita da un ufficiale della Guardia di Finanza, un ufficiale medico dell'Esercito, due ufficiali dell'Aeronautica Militare di cui uno medico, membri.

Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

Non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte degli aspiranti, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili ad inadempienze dell'Amministrazione.

L'accertamento dell'idoneità attitudinale, effettuato dalla competente sottocommissione, tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:

- test di livello, per valutare la capacità di ragionamento dei candidati;
- test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente dei candidati;
- colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale la preposta sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di valutazione della stessa.

I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la visita medica comprensiva degli esami specialistici, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.

L'idoneità fisica dei candidati è accertata dalla competente sottocommissione, che ha il compito di selezionare elementi che rientrano nei profili sanitari di cui al D.M. 17 maggio 2000, n. 155.

L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del candidato al momento della visita.

Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti e, comunque, entro i successivi venti giorni, la sottocommissione non esprimerà alcun giudizio. Essa fisserà la data sotto la quale detti concorrenti dovranno ripresentarsi per essere sottoposti ad accertamenti sanitari, entro il termine massimo sopra indicato, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica.

I candidati saranno sottoposti a visita:

- neurologica;
- psichiatrica;
- otorinolaringoiatrica;
- oculistica;
- odontostomatologica;
- ginecologica.

1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere:

- a. statura non inferiore a mt. 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a mt. 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
- b. acutezza visiva:
  - (1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:

- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
  - campo visivo e motilità oculare normali;
  - visione binoculare;
  - senso cromatico normale alle tavole colorate;
- (2) per i candidati che concorrono per il contingente mare:
- specializzazione Nocchiere A.c.m., acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
  - specializzazione Elettro radarista, visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovrà superare 3 diottrie per la miopia, 3 diottrie per la ipermetropia, una diottria per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse. La correzione totale non dovrà superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;
  - specializzazione Motorista navale, Meccanico congelatore e Carpentiere navale, visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovrà superare 3 diottrie per la miopia, 3 diottrie per la ipermetropia, una diottria per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse. La correzione totale non dovrà, comunque, superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;
  - specializzazione Radiotelegrafista, visus naturale 10/10 in ciascun occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".

La rilevazione dell'entità visiva, per detti candidati, verrà effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:

- Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
- Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.

Per i soli candidati che concorrono per il contingente mare, specializzazione Elettro radarista e Radiotelegrafista saranno considerati idonei coloro il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:

- Monolaterale: valori compresi tra 0 e 24 dB;
- Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 10%.

Saranno, inoltre, cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.

La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria: i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.

Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.

2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:

- radiografia del torace;
- dell'urina ed ematochimici;
- elettrocardiografico e visita cardiologica;
- test psico-clinici.

I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante.

I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al precedente punto 1., saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.

Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, 4° comma, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovrà, allo scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non potrà procedere agli accertamenti previsti e dovrà esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, 2° comma, del D.M. 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

3. Tali candidate saranno, pertanto, escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2000, nr. 155, qualora lo stato di temporaneo impedimento, persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisio-attitudinali. In sede di notifica del temporaneo impedimento sarà reso noto alle candidate tale termine.

Tutti i provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega della Direzione Generale per il personale militare dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

POLIZIA DI STATO

REQUISITI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA  
CARRIERA INIZIALE DELLA POLIZIA DI STATO

Accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale

I candidati ammessi saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 903 e successive modifiche, e dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.

- 1) In particolare, per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, il candidato sarà sottoposto alle prove sottoindicate da parte di una Commissione composta da un Primo dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, e da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF. OO. - con qualifica di coordinatore di "settore sportivo".

Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 4' 15"	Tempo max 4' 45"	
Salto in alto	1,10 m.	0,90 m.	Max 3 tentativi
Sollevamento alla sbarra	n. 5	n. 2	Continuativi
e			(Max 2 minuti)
flessioni sulle braccia	n. 15	n. 10	

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido certificato di idoneità sportiva all'attività agonistica e di idoneo abbigliamento.

La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso.

I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti fisici e psichici.

- 2) Per quanto attiene ai requisiti fisici e psichici sono richiesti:
- a) sana e robusta costituzione fisica;

- b) statura non inferiore a m. 1,65 (per i candidati di sesso maschile) e m. 1,61 (per le candidate di sesso femminile). Il rapporto peso-statura, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
- c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;

Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità le imperfezioni e infermità indicate nella Tabella 1 allegata al menzionato Decreto Ministeriale n. 198/2003.

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui sopra è effettuato mediante un esame clinico generale e prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo.

3) I requisiti attitudinali richiesti sono i seguenti:

- a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
- b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
- c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
- d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

Il giudizio di idoneità o non idoneità, riportato in sede dell'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo.



CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

REQUISITI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

I candidati ammessi saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di Polizia Penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono previsti:

- a. sana e robusta costituzione fisica;
- b. statura non inferiore a metri 1,65 (per i candidati di sesso maschile) e a metri 1,61 (per le candidate di sesso femminile);
- c. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
- d. visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno;
- e. funzione uditiva con la soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%).
- f. L'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed inferiori, è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti, il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Le imperfezioni e le infermità che costituiscono causa di non idoneità sono quelle indicate del menzionato articolo 123 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui sopra è effettuato mediante un esame clinico generale e prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica è definitivo.

Superati gli accertamenti psico-fisici, i candidati sono sottoposti agli accertamenti attitudinali consistenti in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

I requisiti attitudinali sono quelli previsti dagli artt. 124 e 125 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che di seguito si riportano:

Un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

Un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

Una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

Una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro;

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

REQUISITI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA  
CARRIERA INIZIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ACCERTAMENTI DELLA IDONEITA' PSICO-FISICO-ATTITUDINALE

I candidati ammessi saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti dell'idoneità fisica e attraverso un apposito questionario, di quella psico-attitudinale da parte di una Commissione composta da quattro medici esperti della Pubblica Amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per la Sede Centrale. I requisiti di idoneità psico-fisico-attitudinale di cui all'art. 2 paragrafo 1 lett. h) per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132 e nel D.P.C.M. 4 marzo 1991, n. 138, sono i seguenti:

- a. sana e robusta costituzione fisica. La sana e robusta costituzione fisica non si considera sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 132/91;
- b. statura non inferiore a metri 1,65 (per i candidati di sesso maschile) e a metri 1,61 (per le candidate di sesso femminile);
- c. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
- d. funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz. All'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);
- e. apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori, è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

La lettera d'invito conterrà l'indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla Commissione, ai quali dovranno sottoporsi gli aspiranti presso le A.S.L. o altra struttura pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, espresso dalla Commissione medica è definitivo e comporta in caso di non idoneità, l'esclusione dalle ulteriori fasi della procedura concorsuale. Si fa presente che non sarà assicurato alcun servizio di vitto e alloggio per il personale convocato alle selezioni.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

REQUISITI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA  
CARRIERA INIZIALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' PSICO-FISICO-ATTITUDINALE

I candidati ammessi saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneità psicofisica ed attitudinale secondo quanto previsto dal D.M. 3 maggio 1993, n. 228 relativamente ai requisiti richiesti per l'accesso nel profilo di vigile del fuoco. Detti requisiti sono i seguenti:

- a. sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
- b. peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: altezza (espressa in centimetri) meno 100 più o meno 20%;
- c. normalità del senso luminoso e cromatico, quest'ultimo determinato mediante corretta lettura e/o interpretazione delle tavole di Ishihara;
- d. normalità del campo visivo;
- e. acutezza visiva:
  - 1) per il profilo di vigile del fuoco, visus naturale non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; non è ammessa la correzione con lenti;
  - 2) per i profili di assistente tecnico antincendi e di ispettore tecnico antincendi, visus non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno, è ammessa la correzione raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
- f. percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
- g. apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi;

Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente punto 1. le seguenti imperfezioni e infermità:

la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, la lebbra, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

le gravi allergopatie anche in fase clinica silente;

l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; le malattie cutanee croniche; le cicatrici infossate ed aderenti, alteranti la funzione e/o fortemente l'estetica; i tramiti fistolosi che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; i tumori cutanei; i tatuaggi che, per la loro sede e visibilità, siano deturpanti;

- la presenza di trapianti apprezzabili;
- h. le infermità del collo e dei relativi organi ed apparati; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;
  - i. le infermità del torace: deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche;
  - j. le infermità dei bronchi e dei polmoni; le bronchiti croniche; l'asma bronchiale, cisti o tumori polmonari, i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;
  - k. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi del ritmo: aritmie ipocinetiche (BAV 2° grado Mobitz 2, BAV 3° grado), aritmie ipercinetiche (tachicardia sopraventricolare, tachiaritmie sopraventricolari, battiti ectopici ventricolari di natura non funzionale), preccitazioni ventricolari, presenza di segnapassi artificiale; i disturbi di conduzione intraventricolare (blocco di branca sinistro, blocco di branca destro+ blocco fascicolare, sindrome da QT lungo), anche senza altro riscontro di cardiopatia organica; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita e/o acquisita; l'ipertensione arteriosa (valori superiori a 150 mm Hg per la sistolica e superiori a 90 mm Hg per la diastolica), anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi od apparati, che risulti confermata dopo test di tolleranza allo sforzo; le arteriopatie; gli aneurismi; le varici estese e voluminose, le flebiti e loro esiti comportanti disturbi trofici; le emorroidi croniche voluminose e molteplici;
  - l. le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri, le malattie degli organi addominali o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie; il laparocèle;
  - m. le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare;
  - n. le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;
  - o. le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitano o no di dialisi, la ritenzione urinaria anche di tipo funzionale; le imperfezioni e le malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; le malattie croniche dei testicoli, ivi compreso l'arresto di sviluppo, o l'assenza o la ritenzione bilaterale; l'idrocele; il varicocele voluminoso; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;
  - p. le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le immunodeficienze congenite; le enzimopatie eritrocitarie;
  - q. il diabete mellito, le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
  - r. le neoplasie, anche benigne se causa di deficit funzionale di organi od apparati;

- s. la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- t. le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

I candidati devono possedere inoltre una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, capacità di autocontrollo, uno spiccato senso di responsabilità, capacità di decidere e gestire con rapidità ed equilibrio anche problematiche che richiedano soluzioni tempestive ed immediate, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima, in rapporto alle mansioni ed alle funzioni previste dalle rispettive carriere, da accettare con giudizio psichiatrico clinico avvalendosi anche dell'ausilio di appositi esami e/o test attitudinali.

Il giudizio di idoneità o non idoneità espresso dalla Commissione Medica incaricata degli accertamenti fisio-psico attitudinali è definitivo.

Si fa presente che non sarà assicurato alcun servizio di vitto e alloggio per il personale convocato alle selezioni.

FORZA ARMATA - ESERCITO ITALIANO

REQUISITI E PROCEDURE DI SELEZIONE PER I CANDIDATI CHE, AL TERMINE DELLA FERMA BREVE, ASPIRANO AL TRANSITO NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL' ESERCITO ITALIANO

ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

Gli accertamenti dell'idoneità al servizio militare saranno svolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Esercito in Foligno.

1. Selezione Medica

a. i candidati dovranno presentarsi muniti di :

- 1) un valido documento di identificazione rilasciato da Amministrazioni dello Stato;
- 2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) e C;
- 3) referto di esame radiografico del torace qualora effettuato presso struttura sanitaria civile pubblica o convenzionata o militare (RX visita di leva o RX eseguito in stabilimento sanitario militare), solo se eseguito in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita;

b. per i soli concorrenti di sesso femminile anche:

- 1) referto di ecografia pelvica effettuata presso struttura sanitaria pubblica o strutture sanitarie convenzionate solo se eseguita in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita;
- 2) referto di laboratorio eseguito presso una struttura pubblica ovvero convenzionata, relativo alle "analisi delle urine complete con esame del sedimento".

c. la commissione medica, prima di eseguire la visita generale, dispone l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali :

- 1) cardiologico con E.C.G.;
- 2) oculistico;
- 3) otorinolaringoiatrico;
- 4) psichiatrico;
- 5) radiografia del torace in due proiezioni (solo nel caso non sia stato prodotto il relativo referto. I concorrenti di sesso femminile che non abbiano prodotto detto certificato - al fine di garantire l'effettuazione dell'esame radiologico in piena sicurezza - dovranno produrre un referto di test di gravidanza eseguito presso struttura pubblica o privata di data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In assenza di detto referto, la concorrente dovrà essere sottoposta al test di gravidanza);
- 6) analisi del sangue concernente :
  - a) emocromo completo;
  - b) glicemia;
  - c) creatininemia;
  - d) transaminasemia (ALT - AST);
  - e) bilirubinemia totale e frazionata;
  - f) G6PDH (metodo quantitativo).

- 7) Per i soli concorrenti di sesso maschile: analisi delle urine completo con esame del sedimento.
  - 8) Qualora un candidato, nel corso dei predetti accertamenti, risulti non idoneo, la Commissione comunicherà immediatamente all'interessato, al termine della visita collegiale, la sua non idoneità per l'infermità od imperfezione accertata in sede di visita medica specialistica, significandogli le ragioni della mancata attribuzione dei coefficienti per le altre caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario.
  - 9) La Commissione potrà inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine qualora lo ritenesse opportuno.
- d. In caso di positività del test di gravidanza la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
  - e. Al termine delle selezioni, saranno giudicati idonei gli aspiranti che a seguito delle predetta visita abbiano avuto conferma del possesso dei coefficienti 1 o 2 nelle varie caratteristiche costituenti il profilo psico-fisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per l'idoneità fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualità di volontario in servizio permanente prevista dal D.M. 4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
  - f. Il giudizio di idoneità o di non idoneità relativo agli accertamenti in parola sarà reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto all'accertamento, apposito foglio di notifica.
    - 1) Saranno giudicati comunque non idonei i candidati affetti da :
      - 2) imperfezioni e infermità previste dalle vigenti normative in materia di inabilità al servizio militare di leva;
      - 3) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente "3" o "4" nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva;
      - 4) disturbi della parola anche di forma lieve (dislalia - disartria);
      - 5) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso un ospedale militare;
      - 6) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in ferma triennale.
  - g. I candidati giudicati non idonei agli accertamenti medici sono esclusi dall'accertamento successivo.
2. Accertamento Attitudinale
 

I candidati risultati idonei alla precedente selezione medica saranno sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali consistenti in prove tendenti ad accertare il possesso di capacità che assicurino lo svolgimento dei compiti propri della Forza Armata quale volontario in servizio permanente. Per tale accertamento sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero non idoneità senza attribuzione di punteggio.
  3. I risultati degli accertamenti dell'idoneità al servizio militare saranno resi noti ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
 

La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alla selezione medica o all'accertamento psico-attitudinale verrà considerata rinuncia da parte del candidato.

Il giudizio riportato nei predetti accertamenti è definitivo e nel caso di non idoneità comporta l'esclusione dall'arruolamento.



In relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria, ogni temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare comporterà l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, nr. 114, qualora detto stato persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti accertamenti.

In sede di notifica del temporaneo impedimento sarà reso noto ai candidati tale termine. Tutti provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega della Direzione Generale per il personale militare dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Esercito.

FORZA ARMATA - MARINA MILITARE

REQUISITI E PROCEDURE DI SELEZIONE PER I CANDIDATI CHE, AL TERMINE DELLA FERMA BREVE, ASPIRANO AL TRANSITO NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE FORZE ARMATE

ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

Gli accertamenti dell'idoneità al servizio militare saranno svolti presso il Centro di Selezione di Forza Armata.

1. Selezione Medica

a. i candidati dovranno presentarsi muniti di:

- 1) certificato da struttura sanitaria pubblica, non anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C;
- 2) certificato rilasciato da struttura sanitaria civile o militare (RX visita di leva o RX eseguito in stabilimento sanitario militare) attestante l'esito di esame radiologico del torace, solo se eseguito in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;

b. la commissione medica, prima di eseguire la visita generale dispone l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali :

- 1) radiografia del torace in due proiezioni (solo nel caso in cui non sia stato prodotto il certificato). Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto referto, al solo fine dell'attuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovrà produrre un test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza di detto referto la concorrente dovrà essere sottoposta al fine sopra indicato al test di gravidanza. In caso di positività al test di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
- 2) ecografia pelvica (per i soli concorrenti di sesso femminile);
- 3) cardiologico con E. C. G.;
- 4) oculistico;
- 5) otorinolaringoiatrico;
- 6) odontoiatrico;
- 7) neuropsichiatrico;
- 8) analisi delle urine completo con esame del sedimento;
- 9) analisi del sangue concernente:
  - a) emocromo completo;
  - b) glicemia;
  - c) creatininemia;
  - d) transaminasemia (ALT-AST)
  - e) bilirubinemia totale e frazionata;
  - f) G6PDH (metodo quantitativo).

La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

Saranno giudicati idonei i candidati che a seguito della predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente non maggiore di "2" nelle varie caratteristiche costituenti il profilo psico-fisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per l'idoneità fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualità di Volontario in Servizio Permanente prevista dal sopra citato D.M. e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Il giudizio di idoneità e/o non idoneità relativo agli accertamenti in parola sarà reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto all'accertamento, apposito foglio di notifica;

Saranno giudicati comunque non idonei i candidati affetti da:

- a. imperfezioni e infermità previste dalle vigenti normative in materia di inabilità al servizio militare di leva;
- b. imperfezioni e infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva;
- c. disturbi della parola anche di forma lieve (dislalia - disartria);
- d. stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso un ospedale militare o equivalente struttura sanitaria militare;
- e. tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in ferma triennale.

## 2. Accertamento Psico-Attitudinale

I candidati risultati idonei alla precedente selezione medica saranno sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali consistenti in prove tendenti ad accertare il possesso di capacità che assicurino lo svolgimento dei compiti propri per ciascuna Forza Armata quale Volontario in Servizio Permanente;

per tale accertamento sarà espresso un giudizio di idoneità;

3. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alla selezione medica o all'accertamento psico-attitudinale verrà considerata rinuncia da parte del candidato.

Il giudizio riportato nei predetti accertamenti è definitivo e nel caso di non idoneità comporta l'esclusione dall'arruolamento.

In relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria, ogni temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare comporterà l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, nr. 114, qualora detto stato persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti accertamenti.

In sede di notifica del temporaneo impedimento sarà reso noto ai candidati tale termine.

Tutti provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega della Direzione Generale per il personale militare dal Centro di Selezione di Forza Armata.

4. I vincitori, all'atto dell'incorporamento, dovranno presentare il certificato plurimo vaccinale.

FORZA ARMATA - AERONAUTICA MILITARE

REQUISITI E PROCEDURE DI SELEZIONE PER I CANDIDATI CHE, AL TERMINE DELLA FERMA BREVE, ASPIRANO AL TRANSITO NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL' AERONAUTICA MILITARE

ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

Gli accertamenti dell'idoneità al servizio militare saranno svolti presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare sito in Guidonia (RM).

1. Selezione Medica

a. I candidati dovranno presentarsi muniti di:

- 1) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell' epatite B e C;
- 2) lastra e referto di esame radiografico standard del torace (tale esame strumentale deve essere effettuato presso organi sanitari militari o strutture pubbliche o private convenzionate entro i sei mesi precedenti alla data della visita medica);
- 3) ecografia pelvica (tale esame strumentale, solo per i concorrenti di sesso femminile, deve essere effettuato presso organi sanitari militari o strutture pubbliche o private convenzionate entro i sei mesi precedenti alla data della visita medica);
- 4) la mancata presentazione della certificazione sopra elencata determinerà la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari
- 5) il referto attestante l'esito del test di gravidanza (non anteriore ai cinque giorni dalla data di presentazione a visita) con risultato negativo. Qualora emergessero motivi di opportunità, la Commissione potrà effettuare test di controllo su campione di urina;
- 6) l'eventuale positività del test sarà comunicata, in via strettamente riservata, all'interessata anche se minorenni; in tal caso il provvedimento adottato dalla Commissione Medica sarà "non prosegue l'accertamento per impedimento temporaneo", (secondo quanto previsto dal D.M. n° 114 del 04.04.2000 e "Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare del 19.04.2000" ) .

b. La Commissione Medica oltre ad eseguire la visita generale con un esame obiettivo generale e valutazione antropometrica, disporrà l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

- 1) cardiologico con E.C.G.;
- 2) oculistico con eventuali accertamenti strumentali e funzionali (autorefrattometria, Esame del Senso Stereostopico, Topografia Corneale, Fondo Oculare, Campimetria);
- 3) Audiometria ( ev. Rinomanometria e Impedenzometria);
- 4) psichiatrico comprendente il colloquio individuale e somministrazione Test di personalità (MMPI);
- 5) analisi chimico-fisica delle urine completo con esame del sedimento e ricerca dei cataboliti urinari (amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina);

- 6) analisi del sangue concernenti:
  - a) emocromo completo;
  - b) glicemia;
  - c) creatininemia;
  - d) transaminasemia (ALT-AST);
  - e) bilirubinemia totale e frazionata;
  - f) G6PDH (metodo quantitativo);
  - g) Azotemia;
  - h) Colesterolemia, Tricliceridemia, GAMMA GT;
- c. Ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico legale del candidato.
- d. Saranno giudicati idonei i candidati che a seguito della predetta visita abbiano avuto conferma del coefficiente non maggiore di "2" nelle varie caratteristiche costituenti il profilo psicofisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per l'idoneità fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualità di volontario in servizio permanente prevista da Decreto Ministeriale n° 114 del 04.04.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
- e. Il giudizio di idoneità e/o non idoneità relativo agli accertamenti in parola sarà reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi a cura dell'organo preposto all'accertamento, apposito foglio di notifica.  
Saranno giudicati comunque non idonei i candidati affetti da:
  - 1) imperfezioni e infermità previste dalle vigenti normative in materia di inabilità al servizio militare di leva;
  - 2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva;
  - 3) disturbi della parola anche di forma lieve (dislalia, disartria);
  - 4) stato di tossico-dipendenza o tossicofilia da accertarsi presso un ospedale militare o equivalente struttura sanitaria militare della Marina Militare;
  - 5) tutte imperfezioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in ferma triennale.

## 2. Accertamenti psico-attitudinali

I candidati risultati idonei alla precedente selezione medica saranno sottoposti ad una serie di accertamenti psico-attitudinali tendenti ad accertare il possesso di capacità che assicurino lo svolgimento dei compiti propri della Forza Armata quale volontario in servizio permanente.

Tra gli accertamenti psico-attitudinali saranno inserite una o più prove ginnico-sportive per l'accertamento dell'efficienza fisica. Per tale ragione i concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di "certificato d'idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera", in corso di validità, rilasciato dai medici della federazione Medico Sportiva Italiana o dalle Strutture normativamente previste.

Per tali accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero non idoneità senza graduazione di punteggio.

- 3. I risultati degli accertamenti saranno resi noti ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.

La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alla selezione medica o all'accertamento psico-attitudinale verrà considerata rinuncia da parte del candidato.

Il giudizio riportato nei predetti accertamenti è definitivo e nel caso di non idoneità comporta l'esclusione dall'arruolamento.

In relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria, ogni temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare comporterà l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, nr. 114, qualora detto stato persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti accertamenti.

In sede di notifica del temporaneo impedimento sarà reso noto ai candidati tale termine.

Tutti provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega della Direzione Generale per il personale militare dal Centro di Selezione di Forza Armata.

4. I vincitori, all'atto dell'incorporamento, dovranno presentare il certificato plurimo vaccinale.

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE DEVONO RILASCIARE I  
CONCORRENTI IN POSSESSO DI TITOLI DI RISERVA, PRECEDENZA O PREFERENZA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  
I REPARTO - 3<sup>a</sup> Divisione Reclutamento Volontari - 1<sup>a</sup> Sezione  
Casella postale 355 - 00187 ROMA CENTRO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_1, nato il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_(Provincia di \_\_\_\_\_) consapevole delle  
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.  
28.12.2000 n°445

DICHIARA

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di riserva, precedenza o preferenza:

---

---

---

---

---

---

---

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti, ai sensi del Decreto  
Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196.

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso cognome e nome  
leggibili)

Firma dei genitori o del tutore<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(per esteso cognome e nome leggibili)

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cognome e nome, incluse le virgole ed i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi.

<sup>2</sup> Se il concorrente è minorenne l'atto deve essere firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore.

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE DEVONO RILASCIARE I  
VINCITORI ALL'ATTO DELL'INCORPORAZIONE NELLA FERMA TRIENNALE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  
I REPARTO - 3<sup>a</sup> Divisione Reclutamento Volontari - 1<sup>a</sup> Sezione

Il sottoscritto \_\_\_\_\_<sup>1</sup>,  
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi  
dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445

DICHIARA

- di essere nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_;  
annotazioni marginali \_\_\_\_\_ (eventuali);
- di essere cittadino \_\_\_\_\_;(nazionalità)
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere: \_\_\_\_\_. (stato civile)
- di aver conseguito nell'anno scolastico \_\_\_\_/\_\_\_\_ il diploma di \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_ Via /  
Piazza \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ Comune  
\_\_\_\_\_,(provincia di \_\_\_\_\_), C.a.p. \_\_\_\_\_, con il/la  
seguinte giudizio/votazione \_\_\_\_\_.<sup>2</sup>

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti, ai sensi del Decreto  
Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196.

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso cognome e nome  
leggibili)

VISTO  
IL COMANDANTE DI CORPO<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cognome e nome, incluse le virgole ed i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi.

<sup>2</sup> Il concorrente deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

<sup>3</sup> Ovvero l'Ufficiale delegato.